IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIII - Serie IV - Vol. X - Fasc. II - Febbraio 1928

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **S. C. dei Religiosi.** *Lincien.* Circa le confessioni delle Suore, p. 33. - **S. R. Rota.** Sentenze dell'anno 1227, p. 36. - **Pontificia commissione interprete del Codice.** Dubbi risoluti nelle plenarie, p. 37. — **STUDI.** Del confessore occasionale delle Religiose p. 38. — **QUESTIONI.** Circa la facoltà dei Regolari di disporre dei loro beni, p. 44. — **QUESITI MINORI,** (n. 1-8), p. 47. — **BREVI RISPOSTE,** (n. 10-17), p. 50. — **AZIONE CATTOLICA.** Il nuovo regolamento per la giunta diocesana, p. 51. — **CRONACA ECCLESIASTICA,** p. 60.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa le confessioni delle Suore (1).

Lincien. – 3 luglio 1916. *Beatissime Pater*, Quoad decretum S. Congregationis de Religiosis d. d. 3 febr. 1913 « De monialium et sororum Confessionibus » in hisce regionibus graves exortae sunt controversiae circa sequentia:

I. Si quando Moniales aut sorores extra propriam domum, quavis de causa, versari contigerit, *licet* iis (ex N. 14 eiusdem decreti) in qualibet ecclesia vel oratorio, etiam semipublico, confessionem peragere apud quemvis confessarium pro utroque sexu adprobatum. Porro illud « liceat » ab aliquibus ita intelligitur, ut afficiat ipsum *valorem* absolutionis, si quando Moniales aut Sorores non in ecclesia vel oratorio saltem semipublico, sed in oratorio stricte privato confessionem peragunt; alii e contra illud verbum « liceat » solum de prohibitione confessionis extra oratorium saltem semipublicum intelligunt, ipsum vero valorem absolutionis haud negandum esse putant.

II. Cum ex memorata dispositione decreti certo, quoad licentiam confessionis extra domum propriam, requiratur aut ecclesia aut oratorium saltem semipublicum, ulterius dubitatur, num Ordinarius permittere possit, ut moniales aut sorores, quae non raro apud nos etiam oratorio semipublico carent, confessionem *intra propriam domum* peragant in cubiculo quodam decenti, in quo exercitia religiosa quotidiana peraguntur, et quidem in confessionali crate interposita. Videtur enim

(1) Questo rescritto del « Congresso » della S. C. fu pubblicato nel *Linzer Diozesanblatt*, del 1916 (LXII) p. 139 s. e nell'*Archiv für Kirchenrecht* del 1917, p. 85; ma, atteso lo stato di guerra, non ci fu possibile conoscerlo a suo tempo. Oggi divien certo importantissimo per comprendere quanto diremo in seguito, a proposito della recente definitiva decisione della Commissione interprete del Codice. Lo diamo – attesa la difficoltà della materia – nel testo originale: e vi aggiungiamo, per meglio intenderne il senso, il voto, sin qui inedito, del Consultore.

requiri ex decreto oratorium saltem semipublicum pro confessione saltem licite peragenda non solum extra, sed etiam intra propriam domum.

III. Ex eodem decreto, N. 1, confessarius ordinarius dari debet unicuique religiosae *communitati* tum Monialium tum Sororum. Adsunt porro apud nos in multis parochiis duae vel tres et vix quatuor recentiorum Congregationum Sorores, puellarum educationi, infirmorum necessitatibus aut aliis indigentiis caritatis inservientes. Porro illae sorores communiter, sed extra clausuram degentes, non habent sacellum, privatum, sed ecclesiam vel aliud oratorium semipublicum frequentant, ibidem Missae et ceteris officiis assistentes, sacramenta tum poenitentiae tum Eucharistiae recipientes; illae insuper Sorores saepius de parochia in aliam transeunt secundum superiorissae generalis voluntatem.

Cum igitur ex una parte in numero tam exiguo sororum deesse videatur stricta *communitas* religiosa, de qua in decreto, et ex altera parte ipsum decretum numerum sat magnum sororum praesupponere videatur, quaeritur, utrum ex iudicio prudenti Ordinarii pro verificanda communitate statui possit numerus quidam certus, quo deficiente cesset etiam obligatio pro episcopo dandi confessarium ordinarium pro tali parva domo religiosa, uti iam in simili casu S. Congr. Episc. et Reg. 22 Apr. 1872 ad 3 pronuntiavit.

Cum ipsi theologi in diversas sententias abeant, humiliter peto dubiorum solutionem, ut praxis confessariorum circa sorores certo quodam regimine dirigi queat. Et Deus, etc.

Voto del Consultore. – Il *liceat*, che si trova nel num. 14 del Decr. della S. C. dei Religiosi del 3 Febbraio 1913, circa le Confessioni delle Religiose, non riguarda affatto *la validità* della Confessione, ma solamente *la liceità*. Anche prima del detto Decreto era cosa certa, e già più volte decisa dalle SS. CC., che le Religiose, FUORI DEL LORO CLAUSTRO, si possono confessare da qualunque Confessore approvato *pro utroque sexu*, *validamente e lecitamente*. Il *liceat* riguarda solamente la proibizione, che può esservi o *per le Costituzioni*, o *per le Superiore*, che non lo approvino, come ben si vede nella seconda parte di detto num. 14. Del resto il *liceat* nel senso suo ovvio non significa, se non *liceità*.

2. Ed in quanto a questa, gli Oratorii privati, nel medesimo num. 14, non sono esclusi e proibiti, come è ben chiaro leggendo il detto num. 14, benchè in esso *non sieno menzionati*. E non sono menzionati, perchè il caso di detti Oratorii privati e di potersi in essi confessare è ben raro. Non mancano però Comunità Religiose, *ed il caso esiste anche in Roma*, che non hanno chiese pubbliche, nè oratorii semipublici, ma oratorii privati, per esse sole, nei quali si conserva il SS.mo Sacramento, e vi è un confessionale regolare, nel quale si confessano le Religiose. Se una

Religiosa di un *altro* Istituto, o anche di un'*altra* Casa del medesimo Istituto, si confessi in detto oratorio privato, chi mai dirà invalida od anche illecita detta confessione? Per la validità non vi può essere difficoltà, perchè lo stesso num. 14 non richiede se non che si faccia la confessione *apud quemvis Confessarium pro utroque sexu adprobatum.* E neppure per la liceità vi può essere difficoltà, sia perchè detti oratorii privati in nessun modo sono esclusi o proibiti, nel cit. più volte num. 14, sia perchè veramente questi oratorii privati, che si trovano nelle Comunità Religiose, non sono propriamente e strettamente *oratorii privati;* ma, benchè in senso più largo, sono anche essi semipublici, servendo essi a tutta una Comunità di persone, come non è oratorio strettamente privato, ma in senso più largo semipublico, l'oratorio privato di un Seminario, che non serve se non pei seminaristi, e lo stesso si dica dell'oratorio di un ospedale e delle carceri, esclusivamente riservato per gl'infermi e pei carcerati.

Ed è da notare, che, anche, quando le Religiose hanno o una chiesa pubblica o un oratorio semipubblico, non sempre si confessano in detta chiesa o oratorio, ma hanno a questo effetto destinato un altro luogo conveniente, nel quale si confessano, e fanno altre pratiche di pietà. E questo esiste anche in Roma, e nessuno mai ha fatto in Roma difficoltà alcuna. E quindi anche in questo altro luogo decente si potranno confessare le Suore di un'altra Casa del medesimo Istituto, che venissero per qualunque ragione a questa Casa. E lo stesso *conseguentemente* si deve dire delle Suore di altro Istituto.

3. Per le piccole Comunità di due, tre, quattro Suore, non essendo, queste Comunità formate, se almeno non abbiano sei Suore, la S. C. dei VV. e RR. decise già, che queste Suore *possunt peragere extra piam propriam domum sacramentalem Confessionem penes quemcumque Confessarium ab Ordinario approbatum*, 22 Apr. 1872, ad 3., e si noti, che non si dice, *in publica Ecclesia vel in oratorio semipublico.* Ed allora non vi erano oratorii *semipublici*, ma *publici e privati.* E con questa decisione la S. C. escluse implicitamente l'obbligo di nominare un confessore ordinario per questa Comunità. Si domandava infatti, se vi era obbligo di mutarlo ogni tre anni. Donde etc.

Dopo tale voto, la Sacra Congregazione emise il seguente rescritto:

« Vigore specialium facultatum a SS.mo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio Negociis Religiosorum Sodalium praeposita, mature perpensis expositis rescribendum censuit prout rescribit:

Ad 1. Verbum *liceat* numeri 14 Decreti *Cum de Sacramentalibus*, neque respicit validitatem Confessionum, neque continet prohibitionem Confessionem peragendi in alio decenti loco.

Ad 2. *Affirmative;* id est posse Ordinarium permittere ut Sorores

confessionem peragant, intra propriam domum, in alio decenti loco, extra ecclesiam vel oratorium semipublicum si adsit, sed semper in confessionali crate interposita.

Ad. 3. Obligationem non adesse nominandi Confessarium ordinarium pro sororibus, si earum Communitas sex saltem Sororum numerum non attingat. – Datum Romae die 3 iulii 1926.

D. Card. FALCONIO, *Praefectus.*

Adulphus, Ep. Canopitan, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Diremo più ampiamente del primo punto, nel commentare la prima delle risposte della Commissione del Codice. Per altro sarà opportuno notare sin d'ora la ben diversa mentalità con cui si considera la *condizione;* anticamente la condizione per essere essenziale, ossia per influire su la stessa validità dell'atto, doveva essere *intrinseca* all'atto stesso, altrimenti la si diceva *modo*, non condizione: così non si sarebbe concepito che la validità della confessione potesse dipendere da circostanze *estrinseche*, come il luogo e l'ora della confessione; oggi invece la condizione si considera – come realmente deve considerarsi – come una modalità inerente all'atto della volontà che concede o consente. E poichè l'atto della volontà ognuno, anche il legislatore, lo forma a suo arbitrio, niente osta a che la concessione, il consenso, ci sia o non ci sia, a secondo che esiste o non esiste una data circostanza estrinseca. La concessione della *peculiaris iurisdictio*, necessaria a confessare le religiose, il legislatore poteva dunque benissimo alligarla alla circostanza del luogo, sebbene questa sia estrinseca alla confessione stessa; come anche la legge sinodale, p. es., potrebbe prescrivere l'*invalidità* delle confessioni di donne, fatte un'ora dopo l'*Ave Maria*, restringendo così l'ordinario, la giurisdizione che emana soltanto da lui (c. 874).

Circa il secondo dubbio ha provveduto in parte il Codice, definendo bene al c. 1188 § 2, n. 2 l'oratorium *semi publicum*, in parte la Commissione con la nota aggiunta del 4 novembre 1920.

Circa il terzo dubbio, ognuno vede l'importanza che ha anche oggi la risposta che pubblichiamo, nell'interpretazione del c. 520 § 1.

Sacra Romana Rota.

Sentenze e decreti dell'anno 1927. [*A. A. S.*, *XX*, *43*].

Viene già pubblicato l'elenco delle cause definite nel 1927 sia per merito che per questioni di procedura, ed è la illustrazione più eloquente delle dichiarazioni fatte dal Decano nell'inaugurazione dell'anno giuridico (*M. E.*, 1927, XXXIX, p. 319). Sono infatti 61 le cause chiuse con sentenza definitiva nell'anno civile decorso (l'anno giuridico, di cui parlava il Decano, comincia il 1° ottobre, e si chiude il 20 agosto),

e di esse 53 in cause matrimoniali. In queste la sentenza è stata favorevole alla parte attrice solo in 28 cause, di cui 15 per *vis et metus*, 4 per difetto di consenso (simulazione totale o parziale) 2 per intenzione o condizione *contra bonum prolis*, 2 *contra bonum sacramenti* (indissolubilità), 1 per impotenza (2 dispense super rato), 1 per affinità illecita, 1 per invalida dispensa.

A tali giudicati fanno riscontro 29 (comprendendone 4 in cui il capo di impugnazione era duplice) sentenze negative, di cui 12 in cause di coazione, 5 in cause di difetto di consenso, 3 in cause di impotenza, 3 in cause di clandestinità, 1 di intenzione contra bonum prolis, 5 di condizione semplice (de praesenti, vel de praeterito: è infatti difficilissimo qui dimostrare che si tratta di vera condizione, e non di semplice error dans causam contractui). Le altre otto sentenze si intitolano rispettivamente: di redintegra (negata) di credito (negato) di reintegra e compromesso (negato, affermandosi però il semplice impegno promessuale), di confini parrocchiali (in Bologna, tra le parrocchie dei S. Vitale e S. Sigismondo: decisa a favore di quest'ultima), di diffamazione: videntibus omnibus (negata), di restituzione (affermata in parte), e di giuspatronato (riconosciuto al municipio di Monte S. Giuliano, nella chiesa di S. M. V. di Custonaci). – Di queste 61 cause 25 furono trattate con gratuito patrocinio (1). – È di più notevole che in 10 cause si trattò di confermare precedenti sentenze rotali: in otto si ebbe la conferma; solo in due (ma coram Massimi, Decano) questa fu negata dal Turno d'appello. Ciò attesta la maggiore solidità dei giudicati.

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

Risposte a dubbi: circa il confessore occassionale delle Religiose, circa il valore della assoluzione in pericolo di morte, circa la dispensa d'impedimento nell'urgenza di nozze, circa la suddelegazione nell'assistenza ai matrimoni (*A. A. S. XX*, 62) (2).

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, respondendum mandarunt ut infra ad singula.

I – *De confessione religiosarum.* D. I. Utrum confessio religiosarum peracta extra loca, de quibus in canone 522 et in responso diei 4 Novembris 1920, sit tantum illicita an etiam invalida.

(1) Gli *Acta* ne indicano 24; ma di un'altra, la XXVIII, ci risulta la cosa con certezza.

(2) Tutti e singoli questi dubbi hanno importanza si grande per la dottrina e per la prassi, che non possiamo contentare; di semplici Annotazioni; ma dobbiamo dedicare a ciascuno ampie illustrazioni, il che cominciamo in questo fascicolo pel primo dubbio, e proseguiremo nei successivi per gli altri.

II. An verbum *adeat* canonis 522 sit ita intelligendum ut confessarius advocari nequeat per ipsam religiosam ad loca confessionibus mulierum vel religiosarum legitime destinata.

R. Ad I. *Negative* ad primam partem, *affirmative*, ad secundam. Ad II. *Negative.*

II. – *De absolutione in periculo mortis.* D. An absolutio in periculo mortis secundum canonem 882 limitetur ad forum internum, an extendatur etiam ad forum externum.

R. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam.

III. – *De dispensationibus matrimonialibus.* D. An verba *pro casibus occultis* canonis 1045 § 3 intelligenda sint tantum de impedimentis matrimonialibus natura sua et facto occultis an etiam natura sua publicis et facto occultis.

R. *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam.

IV. – *De subdelegatione assistendi matrimoniis* D. I. An vicarius cooperator, qui ad normam canonis 1096 § 1 a parocho vel loci Ordinario generalem obtinuit delegationem assistendi matrimoniis, alium determinatum sacerdotem subdelegare possit ad assistendum matrimonio determinato.

II. An parochus vel loci Ordinarius, qui ad normam canonis 1096 § 1 sacerdotem determinatum delegaverit ad assistendum matrimonio determinato, possit ei etiam licentiam dare subdelegandi alium sacerdotem determinatum ad assistendum eidem matrimonio.

R. *Affirmative* ad utrumque.

Romae, die 28 mensis Decembris 1927.

P. Card. GASPARRI *Praeses.*

Ioseph Bruno, *Secretarius.*

L. ✠ S.

STUDI

Le nuove risposte per la Commissione del Codice.

I. *Del confessore occasionale delle religiose.*

La risposta ora pubblicata, conferma, diremmo quasi lettera per lettera, tutto quanto scrivemmo a p. 159 ss. del 1921, *circa il confessore occasionale delle religiose.* La questione, cui ha dato origine al c. 522, è così nota e ha fatto spargere tanti tradizionali fiumi di inchiostro, che non è il caso di dilungarvici troppo. Il c. 522 statuisce cioè che « se una religiosa, *ad suae conscientiae tranquillitatem*, va da un confessore approvato per le donne dall'Ordinario del luogo, la confessione, fatta in qualsiasi chiesa o oratorio anche semipubblico, *è valida e lecita* ». La forma positiva del dubbio

ha fatto nascere subito la questione negativa e cioè: « E se la confessione *non* è fatta in chiesa o oratorio semipubblico, ma altrove, sarà essa semplicemente illecita, o anche invalida »? Le sentenze si divisero subito: infatti per risolverla si poteva partire da due punti di vista: Considerando il dubbio in funzione del can. 908, 909 che stabilisce, certo solo *ad liceitatem*, il luogo ove debbono udirsi le confessioni delle *donne*, la conclusione era che la confessione nel caso era semplicemente illecita: tanto più che *in dubiis quod minimum est tenendum*. Se invece il dubbio veniva considerato in funzione del can. 876, che stabilisce doversi avere *speciale giurisdizione* per confessare le religiose, era chiarissimo che fuori dei termini della eccezione, o meglio dichiarazione di competenza stabilita dalla legge, mancando la giurisdizione, la confessione era non solo illecita, ma invalida. Chiamata a decidere questa grave scissione di pareri la Commissione per l'interpretazione autentica, il 14 novembre 1920, rispose soltanto in maniera molto *implicita*, indicando « il can. 522 doversi intendere nel senso che la confessione che una religiosa fa per una tranquillità presso qualsiasi confessore approvato per le donne dall'Ordinario del luogo, è valida e lecita *solo se* si faccia in una chiesa o oratorio semipubblico, *o in luogo destinato dalla legittima autorità per ascoltarvi le confessioni di donne* ». Come facemmo osservare subito, a p. 159 del 1921, anche così la questione negativa poteva dirsi risolta, nel senso cioè che la confessione delle suore ecc. non fatta in chiesa o oratorio o altro luogo destinato dalla legittima autorità per ascoltarvi le confessioni di donne, *non* era nè valida nè lecita.

Infatti adoperandosi ora per la prima volta una formola così restrittiva, *solo se*, « DUMMODO », e mantenendosi nell'enunciato non solo l'appellativo « lecita » ma anche quello « valida », sembrava logico doversi ritenere entrambi esclusi nel caso *escluso* dalla legge; e a conforto di questa interpretazione adducevamo il significativo parallelo del c. 39: « Le condizioni espresse nei rescritti solo allora debbono ritenersi essenziali per la loro *validità*, quando sono espresse con la proposizione si, DUMMODO o altra equivalente »: confermavamo poi la nostra opinione dall'esame, diciamo così, psicologico della risposta, in quanto che la Commissione, ben consapevole di sancire ormai *l'invalidità* delle confessioni non comprese da tal norma eccezionale, si era data cura di comprendere in questa un membro evidentemente non incluso prima, cioè « aut in alio loco ad audiendas confessionum mulierum *legitime* destinato », specie intendendo questa parola *mulierum* nel senso più ampio comprendendo cioè, nella designazione « in alio loco », anche il confessionale *riservato* alle suore e monache nella loro chiesa o monastero.

Com'è chiaro, in quell'articolo noi ci proponevamo che di individuare il *senso* della risposta della Commissione, non già di illustrarne le ragioni: era infatti ciò prematuro, se prima non fosse quel senso stabilito. Rimanemmo quindi in attesa, riservandoci di compire l'opera nostra, quando il punto fondamentale, cioè il contenuto giuridico della risposta, come noi l'esponevamo, fosse ammesso e riconosciuto da tutti.

Ciò non avvenne: anzi fu opinione anche autorevole di molti, che la risposta della Commissione avesse lasciato – come suol dirsi – il tempo che aveva trovato, circa la questione giuridica che ci occupa, all'infuori della

estensione dei luoghi ove legittimamente le suore possono confessarsi; vedemmo inoltre pure contestato da qualcuno – sebbene in numero assai minore – quanto asserivamo circa il confessionale riservato alle suore e monache; ritenendosi, che il confessore occasionale non potesse in alcun modo accedere a tali sedi riservate, sicchè la parola « in alio loco ad audiendas confessionum *mulierum* legitime destinati » dovesse intendere dei confessionali per *donne secolari*, quasi che la pratica non insegnasse abbastanza che tali confessionali per *donne secolari*, non sono quasi mai fuori di chiese e cappelle (c. 909). Stante tale controversia rimandammo a miglior tempo la prosecuzione del nostro lavoro.

Questo tempo sembra oggi arrivato. Ci è infatti lecito sperare che, dopo una risposta data in forma si chiara e si decisiva, non possa sussistere più alcun dubbio (tanto meno tale da autorizzare l'applicazione del can. 209) sul *senso* dichiarato dalla Commissione del can. 522: che cioè la condizione del luogo, qui è *ad validitatem*, e che luogo legittimo è anche quello legittimamente destinato alle confessioni delle suore e monache, però di stretta clausura. Possiamo dunque ricercare le *ragioni*, di tale sentenza, specialmente circa il primo punto, quello che sancisce *l'invalidità*. E ci sia lecito, a tale proposito, ricorrere ad un lucido articolo pubblicato dall'illustre P. Ojetti in francese, nella « Nouvelle Revue thélogique » del 1° gennaio 1921, p. 6 ss., nel quale propone brevemente e dottamente le ragioni della invalidità di tale confessione.

1. Nel Codice abbiamo il can. 876, del tit. *de Poenitentia*, il quale con una forza e una gravità che al Codice stesso non è abituale (*revocata qualibet contraria particulari lege seu privilegio*) stabilisce che tutti indistintamente (*sacerdotes tum saeculares tum religiosi, cuiusvis gradus et officii*) a confessare le religiose (o novizie) validamente e lecitamente *peculiari iurisdictione indigent*, solo eccettuati tre casi.

Di qui si deve necessariamente dedurre che in generale per confessare validamente e lecitamente le religiose *è necessaria* una *giurisdizione speciale* e non basta la giurisdizione data per le donne in genere. Deve essere una *peculiaris iurisdictio.*

Ad una regola generale stabilita con tanta gravità non possiamo noi fingere delle eccezioni. Le eccezioni, se vi sono, sono quelle fissate dal legislatore, e non altre. E il legislatore le ha fissate in quello stesso canone accuratamente, e sono tre. Due non interessano alla questione nostra: quella del caso in cui il confessore fosse un eminentissimo cardinale (a voler parlare esattamente questa non è propriamente eccezione, e il Codice assai giustamente non la dà come tale; infatti al can. 239, § 1, n. 1 si dà espressamente ai cardinali questa *peculiaris iurisdictio* richiesta dal can 876); e quella di una religiosa gravemente inferma (can. 523). Quella che a noi interessa è la terza, l'eccezione cioè che si fa al can. 522 e si riferisce alla religiosa, la quale si presenti *ad suae conscientiae tranquillitatem* ad un confessore approvato dall'Ordinario per le sole donne e da lui si confessi *in qualibet ecclesia vel oratorio etiam semipublico.*

Il disposto dunque del can. 522 costituisce una eccezione alla regola generale, cioè al diritto comune; è un diritto eccezionale, o un diritto sin-

golare, che lo si voglia chiamare. Ora tali diritti sono di stretta interpretazione. Lo riconoscono tutti senza esitare, giuristi e canonisti. (Cfr. Reiffenstühl I, 2, 421; D'Ann. I, 220; Dernburg *Pandette* I, § 33; Ricci *Dir. civ.* I, 16); lo insegnano l'uno e l'altro diritto. Basti ricordare la legge 14 *del legibus D.* (I, 3): « Quod contra rationem iuris receptum est non est producendum ad consequentias », donde la legge 28 *de reg. iur.* in 6°: « Quae a iure communi exorbitant, nequaquam ad consequentiam sunt trahenda ». E sia da ultimo il nostro Codice, il quale al can. 19 stabilisce chiaramente questo principio: « Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitium coarctant aut *exceptionem* a lege continent, strictae sub sunt interpretationi ».

Ora se questa eccezione alla regola generale e al generale principio del diritto è di stretta interpretazione, la circostanza del luogo che in essa è apposta, deve per necessità di giuridica interpretazione ritenersi come *essenziale*, e quindi deve concludersi che la confessione fatta fuori della chiesa o dell'oratorio è invalida.

2. Se si negasse l'invalidità delle confessioni nel caso, si distruggerebbe il can. 876. Infatti per poter confessare le religiose senza la giurisdizione richiesta dal detto can. 876 si prescrive solo nel can. 522 che la confessione sia fatta *ad conscientiae tranquillitatem*, a un confessore approvato per le donne, e in *ecclesia vel oratorio etiam semipublico*. Tutti ammettono che l'esigenza che la confessione sia fatta *ad conscientiae tranquillitatem* non è *ad validitatem*, e comunque sia è già ridotta dai commentatori a così minimi termini, che non vi è caso, in cui non debba dirsi che esiste (1). Che il confessore debba essere approvato per le donne è troppo evidente, ma questo non salva per nulla la esistenza necessaria della *peculiaris iurisdictio* del can. 876. Non rimane quindi che l'ultima prescrizione del luogo. Se esso non è « ad validitatem », la *peculiaris iurisdictio* rimane una parola, un mito; ma di fatto *non è necessaria*.

Infatti in questa ipotesi le religiose si potranno sempre confessare, sia in casa sia fuori di casa a chiunque vogliono, sia pure che non abbia affatto la speciale giurisdizione del can. 876. Fuori di casa è evidente; come qualunque altra donna, possono anche esse confessarsi in qualunque chiesa od oratorio a chiunque ecc.

In casa lo possono, nella ipotesi fatta, anche fuori della chiesa e di qualunque oratorio; dunque possono sempre ed *ubique* confessarsi a chi vogliono. Non si può per conseguenza assegnare neppure un caso, in cui quella *peculiaris iurisdictio* sia necessaria. Il che equivale a dire che essa è un

(1) La ragione della tranquillità di coscienza – scrive il Vermersch, *Summa novi iuris*, n. 189 può esistere spessissimo in persone di timorata coscienza, o in alcune circostanze della vita spirituale, o se la comunità abbia pochissime occasioni di avere un confessore speciale. Così nei dubbi circa una tentazione importuna, circa un'obbligazione, circa un peccato; così quando la religiosa sia impedita dal confessarsi nel giorno stabilito; se vi sia una colpa più deliberata, anche se tuttora veniale; la maggior devozione nelle vigilie di certe feste; l'occasione che si offre di adire un confessore più esperto, ecc.

mito, o un modo di parlare rimasto per sbaglio nel Codice dal ricordo dell'antica disciplina; ma non è più una realtà.

Lo stesso giudizio più o meno dovrà pure portarsi delle prescrizioni dei canoni 520, 521, 523 ecc.

E allora dove sta più la coerenza del Codice e l'armonica rispondenza delle sue parti?

3. Se la condizione del luogo (in qualibet ecclesia vel oratorio etiam semipublico) non è *ad validitatem*, il can. 523 nel Codice è un pleonasmo, e sarebbe bene, scientificamente parlando, abolirlo. Perchè infatti parlare in ispecie di una religiosa gravemente inferma, e asserire che essa può chiamare qualunque confessore *ad mulierum confessiones excipiendas approbatum*, se lo può anche quando è sana? Perchè molto più aggiungere che può far ciò *quoties voluerit, perdurante gravi infirmitate*, se lo può anche dopo guarita? (1)

Questo can. 523 si capisce solo, e allora si capisce assai bene, se la circostanza del luogo nel can. 522 si intende posta *ad validitatem:* quando è sana *in ecclesia vel oratorio;* quando è gravemente inferma anche *extra ecclesiam vel oratorium.* Nel caso contrario il can. 523 è già compreso nel precedente 522.

4. Questa interpretazione ci sembra venire confermata da un attento esame del decreto « *Quum de sacramentalibus* » della S. Congr. dei Religiosi 3 febbraio 1913, dal quale il Codice si è ispirato in molte cose intorno alle disposizioni che riguardano le confessioni delle religiose. In esso si permette alle religiose gravemente inferme di confessarsi da qualunque sacerdote « ad confessiones approbatum »; si permette anche alle religiose, che « *extra propriam domum* quavis de causa versari contigerit » di confessarsi *in qualibet ecclesia vel oratorio semipublico;* ma *in casa* nessuno poteva confessare le religiose senza la speciale giurisdizione per loro richiesta. Infatti sia il confessore ordinario, sia lo straordinario, sia i confessori aggiunti sono deputati dall'Ordinario; i confessori poi speciali richiesti da qualche suora debbono essere concessi e quindi approvati dallo stesso Ordinario (cfr. art. 5 del decreto). Si salvava dunque nel decreto il principio, sempre ritenuto nel nostro diritto, di questa speciale giurisdizione richiesta per le religiose; principio che nella opposta sentenza non si salverebbe più, come si è dimostrato di sopra.

Che se, come si dice (la S. Congregazione non ha mai pubblicato questa risposta ufficialmente, e forse non senza ragione) il Vescovo di Linz ricevette ad un dubbio da lui proposto, dietro un voto del P. Bucceroni, la risposta che l'Ordinario poteva permettere alle suore di confessarsi in casa, anche fuori della chiesa o di un oratorio, *in quovis alio decenti loco*, è da notarsi che si trattava delle confessioni da farsi presso i confessori approvati dall'Ordinario per le stesse religiose, cioè presso quelli che avevano la *peculiaris iurisdictio* richiesta.

(1) Rimane, è vero, la sola differenza, che la inferma può chiamare, far venire a sè, *arcessere*, il confessore; mentre nel c. 622, ciò, evidentemente, non è mai permesso: è la religiosa che deve *adire*. Ma la differenza, dipendente solo dalla circostanza accidentale dalla sanità o infermità del soggetto, non muta nulla alla possibilità giuridica, di cui qui si parla.

Ciò è tanto vero che lo stesso P. Bucceroni nel suo voto riconosce espressamente che le religiose appartenenti alla casa, di cui si tratta, non possono confessarsi da un sacerdote da loro eletto e mancante della speciale giurisdizione, nell'oratorio della loro casa e molto meno nella loro casa fuori dell'oratorio, ma solo riconosce questo diritto in forza dell'art. 14 del decreto alle suore di *altro* Istituto o di *altra* casa del medesimo Istituto.

Dal che si vede anche che non accuratamente sembra essersi detto che il can. 522 è una estensione dell'art. 14 del decreto « *Quum de sacramentalibus* ». Esso costituisce un diritto del tutto nuovo, riguardando casi nuovi che hanno particolari esigenze a norma appunto delle diversissime circostanze in cui si svolgono e dal nuovo principio dei can. 874, 876.

Quindi è a torto che dalla risposta (del resto, non ufficiale) data al Vescovo di Linz si vuol trarre argomento per la sentenza contraria a quella qui propugnata.

5. E questo ci dà occasione all'ultimo argomento, dedotto non *ab intimis*, ma *ab extrinsecis* in sostegno della tesi che si propugna. E ci è caro di notare qui con quanta saggezza e prudenza abbia proceduto il Codice, non catalogando quasi materialmente l'antico diritto, ma apportandovi quelle sane modificazioni che erano richieste dalle circostanze. Il decreto « *Quum de sacramentalibus* » riguardava il caso delle suore che si trovavano *extra domum*. Il Codice preoccupato di quelle, alle quali non fosse permesso di uscire, volle allargare la sua prescrizione, e soppresse l'*extra domum*. Però mentre, trattandosi della confessione *extra domum*, il decreto si era occupato solo della liceità, *liceat* (perchè *extra domum* non si sarebbe fatta questa confessione in aggiunti pericolosi o poco decorosi), nel can. 522, trattandosi anche della stessa *domus religiosa*, si occupa anche della validità: *valida et licita est*. E quindi proibisce sotto pena di invalidità una confessione fatta fuori della chiesa o dell'oratorio. Altrimenti ne sarebbe venuto (ed è già accaduto ed accade di fatto) che tali confessioni si facessero nei parlatorii delle religiose, nei corridori, o in qualche giardino della casa religiosa ecc. Le quali circostanze evidentemente renderebbero e rendono pericolosa e indecorosa una simile confessione; indecorosa al Sacramento, pericolosa al confessore e alla penitente.

Nè è da dire, che anche nella sentenza contraria queste confessioni sono già da dirsi *illecite* a norma dei canoni 908-910. Perchè bisogna ricordarsi che il canone 910 permette espressamente che per qualunque causa di vera necessità « *aliave verae necessitatis* (causa) » si possano sentire le confessioni delle donne anche fuori di una chiesa e di un oratorio anzi anche fuori del confessionale. La quale causa di necessità sarebbe ben difficile provare che si riferisca ad una necessità meramente fisica e non possa estendersi ad una necessità morale. Anzi crediamo che ciò sarebbe falso. Quindi in tutti i casi che una religiosa va ad un confessore non approvato per le religiose *ad suae conscientiae tranquillitatem* se la confessione fatta fuori dell'oratorio e della chiesa o altro luogo legittimo, non è *invalida*, è anche lecita. E ricadono gli inconvenienti e le incongruenze giuridiche sopra accennate.

QUESTIONI

Circa la facoltà nei Religiosi di voti solenni di disporre dei beni temporali.

Premettiamo alcuni principi di dritto.

1. I Religiosi di voti solenni sono quelli che appartengono ad un Ordine nel senso canonico della parola (can. 488 C. di D. C.) e che consacrandosi a Dio si spogliano di tutti gli affetti ai beni temporali e talmente sono vincolati alla Religione che professano da perdere la personalità giuridica. Non sono essi *sui juris*, ma *alieni juris*, onde l'adagio « quidquid Monachus acquirit pro Monasterio acquirit ». Il Religioso perciò di voti solenni se lavora e guadagna, se acquista beni o per eredità o per donazione o per qualsivoglia titolo tutto egli deve consegnare al Superiore che riceve per la Religione, se essa è capace di possedere, o per la S. Sede in proprietà se la Religione è incapace di possedere (can. 582, C. di D. C.).

Questi principi fondamentali valgono pure per le Monache di voti solenni che vivono in Monastero con clausura papale.

2. Si tenga presente il disposto del can. 574 C. di D. C. che si riferisce tanto ai Religiosi di voti semplici perpetui quanto ai Religiosi di voti solenni. Esso dice: « In quolibet Ordine tam virorum quam mulierum et in qualibet Congregatione quae vota perpetua habet, novitius post expletum novitiatum in ipsa novitatus domo debet votis perpetuis sive sollemnibus sive simplicibus, praemittere, salvo praescripto canonis 634, votorum simplicium professionem ad triennium valituram vel ad longius tempus, si aetas ad perpetuam professionem requisita longius distet, nisi constitutiones exigant annuales professiones ». Tutti i Religiosi quindi devono premettere un triennio di voti temporanei se intendono emettere i voti semplici perpetui o solenni eccettuati due casi *a*) il passaggio immediato ad altra Religione dopo aver messi i voti perpetui o solenni nella Religione che lasciano; *b*) il disposto delle Costituzioni che può modificare la prescrizione dello stesso canone.

3. Ma devono i Religiosi di voti semplici o solenni sottostare senza distinzione anche al disposto del can. 569, §§ 1 e 2 ?

Rispondiamo di sì.

Infatti il can. 569, § 1 così si esprime: « Ante professionem votorum simplicium sive temporariorum sive perpetuorum novitius debet ad totum tempus quo simplicibus votis adstringitur bonorum suorum administrationem cui maluerit et nisi constitutiones aliod ferant de eorundem usu et usufructu libere disponere » e nel § 2: « Ea cessio ac dispositio si praetermissa fuerit ob defectum bonorum et haec postea supervenerint aut si facta fuerit et postea alia bona quovis titulo obvenerint fiat aut iteretur secundum normas § 1 statutos, non obstante simplici professione emissa ». I Religiosi o Religiose perciò, o di voti semplici temporanei o perpetui, e, se temporanei, appartenenti ad una Religione di voti solenni, in forza del detto canone devono cedere l'amministrazione dei beni che essi possiedono in atto prima della

emissione di detti voti ad una persona di loro fiducia, e se non ci sia un divieto da parte delle costituzioni possono intieramente disporre dell'uso e dell'usufrutto.

Tale disposizione è così precettiva che se il Novizio o Novizia non l'avesse fatto a suo tempo per mancanza di beni od altri beni siano sopravvenuti, è obbligato a fare la cessione lo stesso o a reiterarla anche dopo l'emissione dei voti. Si noti però che nel caso di novizi di voti temporanei appartenenti ad un Ordine o Religione con voti solenni tale disposizione deve farsi *soltanto per la durata di detti voti*.

4. Ma lo stesso can. 569 nel § 3 dispone che: « Novitius in Congregatione religiosa ante professionem votorum temporariorum testamentum de bonis praesentibus vel forte obventuris libere condat ». Si parla qui di testamento.

Ora, questa disposizione riguarda i novizii di una Congregazione di voti semplici perpetui o di un Ordine o Religione di voti solenni ? Riguarda a nostro parere sia gli uni che gli altri. Ma è necessaria una spiegazione.

a) I novizi, dice il canone, di una Congregazione religiosa devono fare *libere ante professionem votorum temporariorum* il testamento dei beni presenti e di quelli che si presume potranno avere in seguito o per eredità o per donazione o per altro titolo.

b) Lo stesso devono fare i novizi di un Ordine o Religione di voti solenni, ma *solo per la durata* del triennio dei voti temporanei, che devono premettere ai voti solenni giusta quanto si è detto avanti.

5. Ma il professo di voti temporanei può cambiare, sia la cessione prescritta al can. 569, § 2 e il testamento prescritto nel § 3 ? Rispondiamo per parte *a*) Dobbiamo per il § 2 del can. 569 richiamare quanto dispone il canone 580, § 3 – cioè: « Cessionem vel dispositionem de qua in can. 569, § 2 professus mutare potest non quidem proprio arbitrio nisi constitutiones id sinant, sed de Supremi Moderatoris licentia aut si de monialibus agatur, de licentia Ordinarii loci et, si Monasterium regularibus obnoium sit, superioris regularis, dummodo mutatis saltem de notabili bonorum parte, non fiat in favorem religionis, per discessum autem a religione eiusmodi cessio ac dispositio habere vim desinit ». Dunque si può mutare con i debiti permessi la cessione o disposizione di cui al can. 569, § 2 non solo se fatta da un professo di una Congregazione di voti semplici perpetui ma anche se fatta da un Religioso di un Ordine o Religione con voti solenni. Il paragrafo terzo del can. 580 ce ne dà conferma.

6. Per il paragrafo terzo del can. 569 cioè se il professo di voti temporanei possa mutare il testamento già fatto, rispondiamo che in dati casi lo può mutare. Onde il can. 583 vieta di « Testamentum conditum ad normam can. 569, § 3, mutare sine licentia S. Sedis vel si res urgeat nec tempus suppetat ad eam recurrendi, sine licentia Superioris maioris aut, si nec ille adiri possit localis ». Ma è necessaria però la dispensa della S. Sede. Se non c'è tempo di ricorrere a Roma per circostanze che richiedono un provvedimento con urgenza si deve ottenere il permesso o dai Superiori Maggiori o dalla Congregazione o Istituto o dal Superiore locale.

La ragione giuridica di ciò ce la dà il can. 580, § 1 « quilibet professus a votis simplicibus sive perpetuis sive temporariis nisi aliud in constitutio-

nibus cautum sit, conservat proprietatem bonorum suorum et capacitatem alia bona acquirendi ». Il Religioso quindi di voti semplici perpetui o temporanei può fare testamento e rifarlo sia pur col consenso della S. Sede, perchè egli non perde la proprietà dei suoi beni e quindi come *dominus* può e deve disporre per testamento, che essendo di sua natura mutevole, può per legittimi motivi e con i debiti permessi cambiarsi. La professione di voti semplici perpetui o temporanei, mentre lascia nel professo il dominio radicale e la capacità di acquistare altri beni proibisce soltanto l'uso dei beni temporali e l'amministrazione di essi, per il che il professo non può stipulare contratti o disporre dei beni dopo la professione.

6. Che dire del testamento nei riguardi dei professi di un Ordine o Religione con voti solenni? Il Codice di Dritto Canonico parla chiaramente nel can. 581, § 2: « ante professionem votorum sollemnium salvis peculiaribus S. Sedis indultis, debet (professus votorum temporariorum) intra sexaginta dies ante ipsam sollemnem professionem omnibus bonis quae actu habet, cui maluerit sub conditione secuturae professionis renuntiare et secuta professione ea omnia statim fiant quae necessaria sunt ut renuntiatio etiam jure civili effectum consequatur ».

Devono perciò i professi di voti temporanei di un Ordine o Religione di voti solenni 60 giorni avanti la professione solenne rinunziare ai beni che possiedono in atto a favore di chi vorranno in coscienza loro con la condizione che allora avrà effetto quando emetteranno la professione solenne ed avveratasi questa si avrà cura di fare gli atti civili, affinchè la rinunzia abbia valore anche civilmente. Caso mai poi ci fossero difficoltà per dare valore civile a detta rinunzia a causa di speciali circostanze o da parte dei beni da rinunziare o da parte dello stesso professo, si potrà ritardare, ma è necessario che si chieda facoltà alla S. Sede.

Ma qui viene ovvio fare una domanda.

Cosa vuol dire questa rinunzia?

Perchè il can. 581, § 2 non ripete la parola usata nel can. 569, § 3? Perchè non dice esplicitamente che devono i professi di un Ordine o Religione con voti solenni fare il testamento come i novizi di una Congregazione di voti semplici o perpetui o temporanei? Qui si parla di rinunzia soltanto e non di testamento.

E ben a ragione, giacchè la rinunzia differisce molto dal testamento. Il testamento per sua natura, come si è detto sopra, è revocabile; se ne può fare uno al giorno e soltanto l'ultimo avrà valore giuridico, perchè è l'espressione dell'ultima volontà di chi vuol disporre come *dominus* dei suoi beni ed in quel modo che meglio gli aggrada e si sa che « voluntas hominis est deambulatoria ». Mentre la rinunzia, stando alla forza della parola è un atto che emesso una volta non si può più ripetere. Ed è perciò che la rinunzia importa atto irrevocabile, quale appunto sarebbe p. e. la donazione *inter vivos*. Il professo perciò di un Ordine o Religione con voti solenni deve rinunziare non per testamento ma per donazione o altro modo che dimostri la volontà irrevocabile di abbandonare una volta per sempre i beni presenti e futuri, in favore di chi egli meglio crederà in coscienza, sia pure sotto condizione della futura professione solenne e tale rinunzia deve farsi valere in foro civile.

Niente perciò testamento, ma rinunzia, ma donazione, ma atto irrevocabile per i professi di voti temporanei che aspirano all'emissione dei voti solenni.

La ragione di ciò l'abbiamo data in principio e la ripetiamo: Il Religioso o Religiosa di voti semplici o temporanei o perpetui non perde la proprietà dei beni e quindi come *dominus* può e ne deve disporre per testamento, mentre il Religioso o Religiosa di voti solenni perde la proprietà, si spoglia completamente dei beni temporali vale a dire al mondo ed alle ricchezze e si dà al Signore libero da ogni ingombro materiale e questo atto lo può fare con la sola rinunzia nei sensi del canone citato.

E quali beni deve abbracciare la rinunzia?

Come si è accennato sopra deve abbracciare:

a) i beni che attualmente si possiedono e dei quali si deve fare la cessione dell'amministrazione a norma del can. 569;

b) i beni futuri cioè quelli dei quali si ha fondata speranza di averli p. e. per successione, testamento, donazione ecc. ecc.

Conchiudendo quindi, diciamo che il Religioso di voti solenni sino alla durata dei voti temporanei è considerato alla stregua degli altri Religiosi di una Congregazione di voti semplici sia per la cessione dei beni e della loro relativa amministrazione, sia per la facoltà di testare. Ma avvicinandosi il termine di 60 giorni prima della professione solenne egli ha un trattamento speciale, egli è spogliato di tutto ne può più accampare alcun dritto a testamento o a mutazione di esso o ad altro atto di proprietà, perchè egli giuridicamente ed individualmente non esiste più, non ha volontà, non ha più dritti personali, non è più *sui juris*, ma *alieni juris* cioè è assorbito dall' Ordine, dalla Religione alla quale è consacrato con i voti solenni.

Mons. C. Parisi.

QUESITI MINORI

1. — Nella Collegiata di M. vi sono parecchi canonicati di prima erezione dell'Ordine *presbiterale* e due dell'Ordine *diaconale*. Recentemente fu eretto un canonicato diaconale.

Si domanda: Spetta sempre la precedenza ai canonici-diaconi di *prima* erezione, anche se quello di *seconda* erezione avesse preso possesso prima?

R. Quando si fonda un nuovo Canonicato, s'interpella il Capitolo per dare il suo consenso alla nuova erezione. Il Capitolo concede il consenso (se crede) e pone, o no, delle condizioni. Stabilisce cioè se l'investito del nuovo Canonicato, quanto alla precedenza, debba sempre occupare l'ultimo posto, ossia dopo i canonici di prima erezione, ovvero consente che abbia pari diritto come costoro (S. Cong. Conc., *in Pisana* 5 Dec. 1846, *in Romana* 18 Febr. 1865, in *Tropien.* 20 Jan. 1883, ad II).

Nel caso quindi bisogna consultare la deliberazione capitolare che riguarda il consenso per questa nuova erezione, e così ove fu posta la condizione che *sempre* il canonico di seconda erezione stia dopo quelli di prima,

così deve operarsi. Se invece, su questo punto, fu concessa ai canonico suddetto parità di diritti, la precedenza vien regolata secondo prescrive il can. 408, cioè *ratione prioritatis possessionis*. Se nulla fu stabilito in proposito, si stia al detto canone.

Il proponente non dice se lì i canonici diaconi possano ascendere al grado di presbiteri; anzi pare che i canonici diaconi debbano sempre rimaner tali, *ratione praebendae*.

2. — In questa diocesi di N., con approvazione della S. Cong. del Concilio, la tassa pei battesimi nella Chiesa parrocchiale è di L. 5, pei matrimoni di L. 2. In chiese diverse dalla parrocchiale ed in Oratorii pubblici è di L. 10 pei battesimi e pei matrimoni.

Si domanda: Posto questo precedente superiormente approvato, può elevarsi al doppio la tassa dei novenarii, vesperi e simili fatti in Chiese diverse dalla Parrocchiale, specialmente se vi è un grave incomodo?

R. Se la tassa pei *novenarii*, *vesperi* e *simili* è stata fissata dalla Curia diocesana, senza distinzione di chiese, il Parroco non può alterare la somma fissata, se non con l'assenso della Curia stessa. Lo stesso dicasi se la tassa non dalla Curia, ma dalla consuetudine legittima è stata fissata.

Se poi nè la Curia, nè la consuetudine hanno fissata la detta tassa, ma si suol *concordare* con coloro i quali s'interessano della cosa volta per volta, si *concordi* il di più, per la ragione del maggior incomodo; ma si badi a non dar ansa alle chiacchiere del volgo.

3. — In questo Capitolo vi è la consuetudine che il Canonico che fa la predica nelle Domeniche dell'Avento sia considerato presente, anche per le distribuzioni *inter physice praesentes*. Nell'ultimo Avvento, per ordine del Vescovo, le prediche furono fatte dal Can. Teologo; ma il Capo del Capitolo ordinò al puntatore di non attribuire al Teologo le distribuzioni per l'associazione di cadaveri capitata in quelle Domeniche, invocando il can. 420, § 2.

Ha ragione il Capo del Capitolo?

R. La disciplina delle *distribuzioni quotidiane*, che si lucrano dai corali, anche assenti dal Coro è adesso contenuta nel can. 420, che è quasi del tutto conforme alla disciplina precedente. Questo canone concede al Can. Teologo (§ 1, n. 2°), anche assente dal Coro, *singulis diebus quibus suo munere fungitur* di lucrare i frutti della prebenda e delle distribuzioni quotidiane, non però delle distribuzioni *inter praesentes* (§ 2). E ciò è conforme a parecchie decisioni della S. Cong. del Concilio, date prima della promulgazione del Codice (Cfr. GENNARI, *Quistioni canoniche*, Quist. 87).

Ma la *consuetudine* vigente nel Capitolo non vale? Salvo contraria volontà del testatore, del fondatore o della persona che paga l'*inter praesentes* (circa le associazioni funebri, processioni, ecc.), non essendo espressamente riprovata dal canone, varrebbe, secondo il can. 5; ma purchè fosse *immemorabile* o *centenaria*, nè il Vescovo l'abbia dichiarata abolita.

Se dunque nel Capitolo dal proponente la consuetudine non ha i caratteri testè precisati, ha ragione il Capo del Capitolo, e il Teologo non può pretendere le distribuzioni per l'*associazione funebre*, ecc., senza intervenire.

4. — Il Can. Penitenziere riceve adesso 500 lire in più dei canonici semplici dal Governo. Alcuni dicono che per questo deve stare *tutti* i giorni in confessionale

ad aspettare i penitenti, quantunque al Coro si serva per *mediaria*. Ed in oltre verrebbero che stesse in confessionale ad aspettare i penitenti, anche nel tempo che dovrebbe stare in Coro.

R. Per l'aumento di congrua dato dal Governo non s'impone alcun onere, oltre i consueti, alle Dignità e ai Canonici *di ufficio* (Teologo e Penitenziere). Quindi non hanno ragione quei che vorrebbero assoggettare il Can. Penitenziere all'onere di sedere in confessionale tutti i giorni. Certo è però che (non per ragione dell'aumento), se, anche nei giorni della settimana per lui libera, verrà richiesto di ascoltare le confessioni dei fedeli, non può rifiutarsi (1).

E nemmeno hanno ragione per la seconda parte. Il can. Penitenziere, nella sua mediaria, vada a servire al Coro. S'è chiamato a confessare, lasci il Coro e vada in confessionale, chè durante l'esercizio del suo ministero – *actu exercito* – è ritenuto come presente (can. 420, § 1, n. 3°).

5. — Dal Capitolo di A., avente cura d'anime, venne eletto a *Vicario curato* il sac. O. In seguito la Curia Vescovile comunicava allo stesso Capitolo di aver eletto a vicario cooperatore il sac. F., mentre, prima del Codice, il primo e il secondo vicario curato venivano eletti dal Capitolo.

Ha perduto, dopo il Codice, il Capitolo il diritto di nominare anche il secondo vicario, ossia il vicario cooperatore?

R. Dopo il Codice, è legge che il Vicario curato, con piena giurisdizione parrocchiale, è *nominato* dall'Ordinario diocesano, previa *presentazione* del Capitolo (can. 471, § 2).

Il Vicario cooperatore poi anche dall'Ordinario viene *nominato*, « audito Parocho », (nel caso il Vicario curato), purchè il Capitolo non *provi* il suo *esclusivo diritto* di presentare anche il Vicario cooperatore (can. 476, § 3).

Il Capitolo, dopo il Codice, non può ingerirsi nella cura *attuale*, la quale passa *tutta* al Vicario Curato (471 § 4).

6. — Fui nominato parroco di N.; e, chiesto il *R. Placet*, che fu subito concesso, ebbi dal Sub Economo dei Benefici vacanti, il possesso delle temporalità. Fin dalla data della Bolla Vescovile, però, attesa la necessità, il Vescovo volle che esercitassi la cura d'anime. Dopo alcun tempo dalla concessione del *Placet* fui messo nel possesso canonico.

Domando: La Messa *pro populo* ero obbligato ad applicarla dopo preso possesso od anche prima?

R. Secondo il combinato disposto dei can. 339, § 1 e 466, § 1, l'obbligo di applicare la Messa *pro populo* comincia dal giorno del canonico possesso, perchè da quel giorno il beneficiario entra nel pieno diritto del beneficio, *sive quoad fructus*, sive quoad onera (can. 1472, 1475).

Nel caso però è detto che il proponente, quantunque *non qua Parochus titularis Beneficii*, esercitò la *cura d'anime* della Chiesa a lui conferita per qualche mese prima di prendere canonico possesso. Ora per quel tempo egli è equiparato al *Vicarius oeconomus*, di cui al can. 472. E poichè il seguente can. 473, § 1, dice: « Vicarius oeconomus iisdem iuribus gaudet iisdemque « officiis adstringitur, ac parochus, in iis quae animarum curam spectant... »

(1) *Mon. Eccl.*, vol. XXXIX, pag. 120 sg.

ha gli stessi *diritti* e gli stessi *doveri* che ha il parroco, in ciò che riguarda la cura delle anime. E siccome *dovere* riguardante la cura delle anime è l'applicazione della Messa *pro populo*, non cade dubbio che, anche prima del possesso canonico, cioè dal primo giorno che incominciò ad esercitare *provvisoriamente* la cura d'anime, il proponente era obbligato in coscienza ad applicar la Messa *pro populo*.

7. — Domando se dai redditi del beneficio parrocchiale, sui quali è imposta la tassa pel Seminario debbano detrarsi: *a*) le Messe *pro populo*, *b*) le Messe di legati *pro benefactoribus*, *c*) la manutenzione dell'edificio sacro, *d*) la pigione, quando manca la casa canonica, *e*) le spese per l'azione cattolica, *f*) le spese alimentari pel Parroco e familiari.

R. Secondo la Costituzione « Creditae Nobis » di Benedetto XIII (Mag. 1725) e la susseguente *Istruzione*, nel liquidare la tassa pel Seminario dovrebbero dedursi le sole spese necessarie per l'esazione delle rendite del Beneficio (§ I, n. 5). Adesso il Codice (can. 1356, §§ 2 e 3) parla chiaramente di *reddito imponibile* – reditus vectigalis – quasi uniformandosi al concetto delle leggi civili. Non sono quindi deducibili nè le Messe *pro populo*, nè le spese per l'azione cattolica, nè le alimentari. Le Messe di legati, non essendo rendite beneficiali, vanno dedotte, ed è chiaro.

8. In questa Chiesa Cattedrale, da tempo venne ospitata una parrocchia. Poichè secondo il Can. 415, § 3, n. 1, al Capitolo spetta « custodire SS.mum Eucharistiae Sacramentum » non spetterebbe al Capitolo provvedere per la visita serotina del Santissimo Sacramento?

R. Non può dirsi conseguenza della Custodia del SS.mo Sacramento, fare la visita serotina e la benedizione col SS.mo. Questo spetta al Parroco, salvo usi speciali; giacchè in alcune Cattedrali è obbligo questo del Sagrista, in altre del Vice-Parroco, ecc. Quindi se nulla è stabilito finora, che esoneri il Parroco da questa funzione, spetta a lui a farla.

Mons. G. Fameli.

BREVI RISPOSTE

10. — Nella recente edizione del Memoriale Rituum, sia del Pustet che del Marietti, al Tit. VI, c. II, § 2, n. 4 si legge: « Thuriferarius, habens a *dexteris* quartum clericum cum granis incensi...». Mal si scorge qui una svista o un errore di stampa, quasi debba leggersi «...habens a *sinistris* quartum...» come nella linea seguente «Tertius... etc.». In vero, messo da parte ogni paragone, che è fuori di proposito, la cosa è da considerarsi a sè, cioè il modo di procedere, in quel momento, tra quei due, dei quali *dignior* è colui che reca i grani benedetti.

11. — La rubrica (*Additiones etc.*, Tit. IV, n. 3) provvede al caso di festa esterna trasferita alla *domenica* che segue il proprio giorno. Nel caso che venga trasferita ad *altro giorno* della settimana occupato da un doppio, o da un semidoppio, entro o fuori dell'ottava che non ha, non potrà dirsi o cantarsi la Messa propria della festa esterna «per la contraddizion, che nol consente».

12. — Alla Pia unione di S. Giov. Berchmans per gli inservienti all'altare è fatto indulto di una Messa cantata e una letta del Santo suo titolare pel 13 agosto

o il 26 novembre: qualora la sua festa esterna si trasferisca non potrà dirsene la Messa, non essendo *titolare* nel senso delle Rubriche.

13. — La pausa all'asterisco dei salmi, cantati o recitati, è obbligatoria in Coro, come è indicato nella Rubrica del I Notturno della domenica, nel corso del Breviario romano. Il decreto S. R. C., n. 3122, ne inculca l'osservanza, *non obstante* la contraria consuetudine.

14. — Giusta i decreti della S. C. dei Riti (p. es. 3157, VII) non è vietato, purchè si faccia *de consensu Ordinarii* aggiungere immediatamente dopo la Messa, le Litanie, *De profundis*, o altre preci, massime se di consuetudine. Nè ciò contrasta col can. 818.

15. — Nelle feste solenni in cui è proibito il funerale non si possono suonare le campane a morto neppure nel pomeriggio, anche se siano già espletati gli uffici divini della solennità (S. R. C. n. 3570, in M. E., 1922, p. 217).

16. — La riconsacrazione dell'altare con la formola breve è necessaria, giusta il c. 1200 § 1 anche quando un solo stipite è rimasto separato dalla mensa: si può però facilmente ottenere dalla S. C. dei Riti la facoltà di supplire soltanto la relativa unzione.

17. — Il disposto del can. 1200 § 1 non mette in questione la *causa* della separazione della mensa dagli stipiti: quindi vale anche nel caso di spostamenti voluti, p. es. per mandare più indietro o più innanzi la mensa, o anche per cambiar posto all'altare, pur restando nella stessa chiesa con lo stesso titolo: anche in tali casi alla separazione, della mensa dagli stipiti, potrà rimediarsi con la riconsacrazione mediante la formola breve.

AZIONE CATTOLICA

Diamo il testo dello *Statuto-Regolamento per le Giunte Diocesane della Azione Cattolica*, che è stato definitivamente approvato dalla Giunta Centrale dell'Azione Cattolica nella sua ultima adunanza del 10 gennaio 1927.

Art. 1. — È costituita in ogni diocesi d'Italia la Giunta Diocesana dell'Azione Cattolica. Essa è l'organo locale della Giunta Centrale dell'Azione Cattolica Italiana; e come tale è il centro direttivo e coordinatore della Azione Cattolica generale nella diocesi, alla diretta dipendenza dell'Ecc.mo Ordinario.

Funzioni. Art. 2. — La Giunta Diocesana ha per ufficio:

a) di sollecitare dai rispettivi centri superiori la costituzione delle organizzazioni diocesane corrispondenti alle organizzazioni nazionali che compongono la Giunta Centrale, nonchè di quelle altre istituzioni ed opere che si ritengono convenienti ai fini dell'Azione Cattolica;

b) di coordinare l'opera pratica, impedendo il sovrapporsi di iniziative e il loro contrasto, tutelandone sempre l'autonomia e la dipendenza dai rispettivi organi centrali;

c) di disciplinare l'opera comune in ordine a quei problemi, che toccano i cattolici appartenenti a più organizzazioni (decoro del culto, manifestazioni religiose pubbliche, difesa della famiglia e della scuola cristiana,

propagazione della fede, difesa della pubblica moralità, osservanza del precetto festivo, lotta contro la bestemmia e il turpiloquio, ecc.);

d) di studiare i problemi che riguardano l'attività collettiva dei cattolici o che ne implicano la responsabilità e di esaminare le norme e cui essi debbono attenersi:

e) di curare in genere che le deliberazioni della Giunta Centrale siano attuate nelle diocesi in modo armonico e secondo lo spirito, con cui l'organo centrale ha inteso venissero interpretate;

f) di promuovere la costituzione dei Consigli Parrocchiali e di assisterli nel loro funzionamento. (Art. 18 dello Statuto generale dell'Azione Cattolica Italiana).

Costituzione. Art. 3. — La Giunta Diocesana è costituita:

1° dal Consiglio di Presidenza;

2° dall'Assemblea Diocesana. (Art. 19 dello Statuto gen. A. C. I.).

Art. 4. — Il Consiglio di Presidenza è composto:

a) di un Presidente nominato dall'Ordinario Diocesano;

b) dei Presidenti Diocesani *pro tempore* delle organizzazioni che compongono la Giunta Centrale e precisamente: dai Presidenti del Centro Diocesano Uomini Cattolici, del Consiglio Diocesano della Gioventù Cattolica Italiana del Circolo Universitario Maschile, nonchè della Presidente dell'Ufficio Diocesano dell'Unione Femminile e delle tre sue Vici-presidenti, che sono rispettivamente Presidenti delle Donne Cattoliche, della Gioventù Femminile e del Circolo Universitario Femminile;

c) da due a cinque membri eletti dalla Assemblea Diocesana. (Art. 20 dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 5. — Quando le organizzazioni diocesane, di cui all'articolo precedente, comma *b*), non sono rette da una Presidenza formata a termine di Statuto, ma da una Commissione provvisoria o promotrice oppure da un semplice Delegato o Incaricato, entra di diritti a far parte della Giunta il Presidente della suddetta Commissione o il Delegato.

Art. 6. — Nella prima adunanza dopo la sua costituzione il Consiglio di Presidenza nomina nel suo seno uno o due Vice-presidenti e un Tesoriere. Può nominare anche fuori del suo seno due revisori (Art. 21, comma *b*), dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 7. — Nella sua opera di studio e di esecuzione il Consiglio di Presidenza è assistito da un Ufficio di Segreteria. Il Segretario può essere nominato anche fuori dei Consiglieri di Giunta; nel qual caso assiste alle sedute del Consiglio con voto consultivo. (Dagli articoli 19 e 20 dello Statuto gen. dell'A.C.I.).

Art. 8. — Il Consiglio di Presidenza, per l'esercizio di alcune forme di attività specifiche, può costituire dei Segretariati.

La Giunta Centrale può ordinare la costituzione di determinati Segretariati Diocesani come organi locali dei Segretariati Centrali. (Dall'art. 19, comma *b*), dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 9. — Tutti i membri componenti la Giunta Diocesana e i suoi Segretariati, come pure tutti coloro che in seno alla Giunta e ai suoi Segretariati occupano qualche carica, devono essere iscritti a qualche associazione di Azione Cattolica.

Rinnovazione delle cariche. Art. 10. — Il Consiglio di Presidenza della Giunta Diocesana dura in carica circa due anni, allo scadere dei quali tutte le cariche, siano di nomina dell'Ordinario, siano elettive, vengono rinnovate.

I membri scaduti sono rieleggibili. (Art. 21, comma *a*), dello Statuto generale dell'A. C. I.).

Art. 11. — La rinnovazione delle cariche deve farsi nel più breve tempo possibile. Perciò il Consiglio di Presidenza, prima del 31 dicembre dell'anno di scadenza, provvederà alla ricostituzione dell'Assemblea Diocesana.

L'Assemblea Diocesana ricostituita dovrà quindi essere convocata per la nomina dei membri elettivi del Consiglio di Presidenza della Giunta Diocesana, di cui all'art. 4 (Dall'art. 25, comma *a*), dello Statuto dell'A. C. I.).

Art. 12. — Il Consiglio di Presidenza, nei limiti segnati dal suddetto art. 4, determina il numero preciso dei membri da eleggersi dall'Assemblea Diocesana. Tale numero dovrà essere sempre inferiore a quello dei membri di diritto.

Art. 13. — Della rinnovazione del Consiglio di Presidenza della Giunta Diocesana sarà subito data notizia alla Giunta Centrale, specificando le singole cariche, e significando per ogni membro il titolo della sua appartenenza alla Giunta medesima.

Allo stesso modo si darà notizia della ricostituzione dei Segretariati.

Art. 14. — Quando durante il biennio, venga a mancare per qualsiasi ragione, qualche membro elettivo, si deve provvede alla sua sostituzione nella prossima adunanza della Assemblea Diocesana.

Assistente Ecclesiastico. Art. 15. — In occasione della costituzione della Giunta Diocesana l'Ordinario ne nomina l'Assistente Ecclesiastico.

Esso scade con lo scadere della Giunta Diocesana.

L'Assistente vigila perchè l'attività della Giunta si svolga secondo le direttive della Autorità Ecclesiastica; interviene alle adunanze della Giunta e partecipa alle riunioni generali e speciali da essa convocate; ha facoltà di sospendere le deliberazioni, qualora le ravvisasse in contrasto con le direttive superiori. (Art. 23, comma *a*) e *c*), dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 16. — L'Assistente Ecclesiastico della Giunta Diocesana può convocare periodicamente gli Assistenti Ecclesiastici delle organizzazioni cattoliche diocesane in essa rappresentate, per lo studio e la soluzione dei problemi comuni che si presentassero nell'esercizio della loro attività nonchè per l'opportuno coordinamento della loro propria azione, e per sottoporre all'Ordinario Diocesano il loro parere collegiale sulla proposta di nomina degli Assistenti Ecclesiastici nelle singole Associazioni Cattoliche della Diocesi. (Art. 23, comma *b*) dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Funzionamento. Art. 17. — Il Consiglio di Presidenza della Giunta Diocesana è organo deliberativo con tutte le facoltà sia ordinarie che straordinarie occorrenti per il normale svolgimento dell'Azione Cattolica generale della Diocesi.

Le sue deliberazioni sono esecutive, e contro di esse è solo ammesso il ricorso alla Giunta centrale dell'Azione Cattolica Italiana (art. 22, comma *a*) e *b*), dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 18. — Il Consiglio di Presidenza si riunisce ordinariamente una volta al mese, su convocazione del Presidente; in via straordinaria si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando un terzo dei suoi membri gliene faccia richiesta scritta.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o del Consigliere anziano.

Il Consiglio determina in ogni riunione la data della convocazione ordinaria successiva. Il Presidente determina di volta in volta la data delle convocazioni straordinarie.

Art. 19. — Il Consiglio di Presidenza è riunito validamente con la presenza di due terzi dei suoi membri: esso discute sugli argomenti posti all'ordine del giorno e delibera a maggioranza relativa.

Ogni membro ha diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno della riunione prossima le proposte che ritenesse opportune, purchè ne faccia richiesta scritta e ne comunichi il testo precedentemente alla data stabilita per la convocazione.

Di ogni riunione è steso verbale, che, approvato nella riunione successiva, sarà sottoscritto, in segno di autenticità, dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20. — La partecipazione dei membri di diritto alle riunioni è personale; e perciò, in caso di assenza, essi non possono farsi rappresentare dal Vice-Presidente o da altro membro di Presidenza. In caso di congedo temporaneo, regolarmente concesso, interverrà, in loro vece, la persona designata a reggere temporaneamente l'organizzazione, ma solo per la durata del congedo.

Art. 21. — Prima di oggi riunione del Consiglio, il Presidente, l'Assistente Ecclesiastico e il Segretario si aduneranno per la compilazione dell'ordine del giorno da svolgersi nella riunione medesima. Questo sarà poi dal Segretario comunicato a tutti i Consiglieri, insieme col biglietto d'invito.

Quando all'ordine del giorno sono argomenti che interessano organizzazioni e opere cattoliche affini (Pontificie Opere Missionarie, Congressi Eucaristici, Università Cattolica) alla riunione dovranno invitarsi i rappresentanti di queste, perchè partecipino alla trattazione di detti argomenti.

Art. 22. — Il Presidente, senza il voto del Consiglio, non ha facoltà di prendere deliberazioni, se non in casi d'urgenza, sentito il parere dell'Assistente Ecclesiastico. Di tali deliberazioni però deve riferire nella prima adunanza del Consiglio.

Egli ha il dovere di curare che ogni deliberazione di Giunta sia esattamente eseguita servendosi all'uopo dell'Ufficio di Segreteria e dei Segretariati Diocesani.

Art. 23. — In ogni riunione del Consiglio il Presidente dà comunicazione delle notizie ed istruzioni pervenute da parte della Giunta centrale. Le istruzioni che richiedono particolari deliberazioni saranno poste, precedentemente, tra gli oggetti dell'ordine del giorno.

Dopo le comunicazioni del Presidente, della Giunta, i Presidenti delle Organizzazioni Diocesane faranno una breve relazione sull'attività dall'ultima adunanza.

Art. 24. — Il Consiglio di Presidenza è tenuto a dare relazione periodica del suo operato all'Assemblea Diocesana.

Alla fine di ogni anno stenderà una relazione morale e finanziaria, la quale, previo il parere dell'Assemblea Diocesana, sarà comunicata all'Ordinario e alla Giunta Centrale. (Art. 22, comma *d*), dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

I Segretariati. Art. 25. — I Segretariati, di cui all'art. 8 hanno le seguenti funzioni:

a) una *funzione di studio*, che esplicano prendendo in esame i problemi locali che interessano la propria attività, e preparando le soluzioni relative, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza della Giunta;

b) una *funzione esecutiva*, in quanto devono provvedere che siano attuate in diocesi, nel miglior modo possibile, le deliberazioni e le ordinanze dei corrispettivi Segretariati Centrali, di cui sono organi locali, e devono curare l'esecuzione di tutte le deliberazioni della Giunta Diocesana che si riferiscono al loro programma specifico.

Conseguentemente i Segretariati non hanno facoltà di deliberare in via assoluta. Le loro deliberazioni divengono esecutive soltanto dopo che il Consiglio di Presidenza le abbia approvate.

In caso d'urgenza l'approvazione può essere data dal Presidente.

Art. 26. — I Segretariati sono formati:

a) da una *Commissione* di cui fanno parte i delegati delle Organizzazioni Diocesane rappresentate in Giunta, nominati dai rispettivi centri direttivi diocesani;

b) da un *Segretario-Direttore*, nominato dal Consiglio di Presidenza della Giunta. Esso è responsabile dell'andamento del Segretariato di fronte alla Giunta medesima.

Della Commissione possono far parte anche altri membri che portino al Segretariato un efficace contributo di competenza o d'azione. Questi sono nominati dal Consiglio di Presidenza della Giunta.

Tanto il Segretario-Direttore, quanto i membri della Commissione, scadono con lo scadere della Giunta, e sono rieleggibili.

Art. 27. — Quando, per qualsiasi ragione, non fosse possibile costituire il Segretariato nei modi stabiliti dall'articolo precedente, il Consiglio di Presidenza nomina un *Delegato*, affidandogli i compiti che sono proprî del Segretariato.

Tanto il Segretario-Direttore quanto il Delegato possono esser scelti al di fuori dei membri del Consiglio di Presidenza della Giunta Diocesana. Nel qual caso intervengono alle riunioni con voto consultivo.

Art. 28. — La Commissione è convocata dal Segretario-Direttore, d'accordo col Presidente della Giunta, una volta al mese, in via ordinaria.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Giunta o da un altro Consigliere da lui delegato.

Art. 29. — Il Segretario-Direttore nella riunione mensile della Commissione comunica le istruzioni ricevute dal Segretario Centrale, e in genere tutte le notizie che possono interessare l'attività del Segretariato.

Nella riunione medesima vengono studiate e approvate le eventuali proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza della Giunta.

Di ogni riunione si redige regolare verbale, da conservarsi fra gli atti della Giunta Diocesana, in volumi distinti.

Art. 30. — Gli atti ufficiali e la corrispondenza in partenza dei Segretariati sono firmati dal Presidente della Giunta, e controfirmati dal Segretario-Direttore.

La corrispondenza in arrivo dovrà essere indirizzata alla Presidenza della Giunta Diocesana con la sottoindicazione del Segretariato specifico. Il Segretario della Giunta provvederà alla distribuzione ai singoli Segretariati.

Art. 31. — I Segretariati non hanno bilanci proprî. Al loro finanziamento provvede la Giunta Diocesana.

Questa, nel suo bilancio preventivo e consuntivo, di cui all'art. 51, terrà voci distinte per ogni Segretariato.

Art. 32. — La Giunta Diocesana potrà costituire speciali *Commissioni* temporanee per provvedere a qualche speciale attività di carattere transitorio. Ad esse saranno applicate, per quanto si riconoscano necessarie, le disposizioni riguardanti i Segretariati.

Le Commissioni saranno sciolte quando venga a cessare la loro ragion d'essere, come potranno, invece essere trasformate in Segretariati permanenti quante volte si riconosca la permanenza degli scopi per i quali furono costituite.

Assemblea Diocesana. Art. 33. — L'Assemblea Diocesana è costituita:

a) dai Consiglieri della Presidenza;

b) da tre membri nominati dall'Ordinario Diocesano;

c) da due a quattro delegati dei M. R. Parroci della Diocesi, designati dall'Ordinario Diocesano;

d) dal Segretario Diocesano;

e) dai dirigenti dei Segretariati Diocesani;

f) da altri delegati delle organizzazioni cattoliche diocesane rappresentate nel Consiglio di Presidenza, designati in numero da due a quattro da ciascun Consiglio Diocesano; però tanto il Circolo locale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, quanto quello delle Università Cattoliche Italiane, possono designare ciascuno un solo delegato;

g) dai Presidenti dei Consigli Parrocchiali regolarmente costituiti o dai Presidente dei Consigli di zona, considerati dall'art. 50.

Alle adunanze delle Assemblee Diocesane saranno invitati anche i rappresentanti delle organizzazioni ed opere affini, di cui all'art. 21. (Articolo dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 34. — L'Assemblea Diocesana dura in carica due anni, e scade col Consiglio di Presidenza della Giunta. Questo deve ricostituirla nel termine fissato dall'art. 11. (Art. 25 comma *a*) e *b*) dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 35. — L'Assemblea Diocesana è convocata per cura del Consiglio di Presidenza almeno una volta ogni semestre:

a) per essere informata sullo svolgimento dell'attività cattolica diocesana;

b) per esprimere il suo parere su di esso e in particolare sulla relazione morale e finanziaria, di cui nell'art. 24;

c) per presentare al Consiglio di Presidenza le proposte ritenute utili al progresso dell'Azione Cattolica Diocesana;

d) per nominare, all'inizio della sua opera, o per sostituire in caso di loro vacanza, i membri elettivi del Consiglio di Presidenza, di cui all'art. 4. (Art. 25, comma *c*), dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 36. — Le riunioni dell'Assemblea Diocesana sono presiedute dal Presidente o da un Vice Presidente della Giunta Diocesana. Farà da Segretario il Segretario del Consiglio di Presidenza. Vi assiste l'Assistente Ecclesiastico della Giunta Diocesana, con diritto di esercizio delle sue facoltà. Vi possono assistere anche gli Assistenti Ecclesiastici delle organizzazioni cattoliche diocesane rappresentate nella Giunta. (Art. 25, comma *d*), dello Statuto gen. della A. C. I.).

Rapporti con le organizzazioni. Art. 37. — In conformità a quanto è disposto nell'art. 2, la Giunta Diocesana ha il compito di promuovere e coordinare tutte quelle attività che sono intese a raggiungere gli scopi generali dell'Azione Cattolica.

Perciò le singole Organizzazioni Diocesane rappresentate in Giunta devono presentare alla previa discussione della Giunta medesima tutte quelle proposte che riguardano l'Azione Cattolica generale, o che, pure riferendosi a una organizzazione specifica, nella loro attuazione possono coinvolgere la responsabilità dell'Azione Cattolica generale.

Inoltre esse devono attuare, ciascuna secondo le proprie possibilità, le iniziative di carattere generale deliberate dalla Giunta Diocesana. (Dagli articoli 37 e 38 dello Statuto gen. della A. C. I.).

Art. 38. — Le Organizzazioni Diocesane svolgono indipendentemente dalla Giunta Diocesana, e sotto la direzione e responsabilità dei loro organi statutarî, tutte le attività dirette al raggiungimento dei fini specifici segnati nei loro statuti, e specialmente dirette alla formazione, addestramento e applicazione degli associati all'esercizio dei doveri dell'Azione Cattolica. Sono però tenute a darne periodicamente relazione alla Giunta Diocesana, per vincendevole informazione e più facile coordinamento. (Dagli articoli 6 e 38 dello Statuto gen. della A. C. I.).

Art. 39. — Le deliberazioni della Giunta Diocesana sono trasmesse, per la loro esecuzione, ai centri direttivi delle Organizzazioni Diocesane; e, quando interessano anche le associazioni parrocchiali, i medesimi centri direttivi ne dànno comunicazione alle associazioni dipendenti. (Dall'art. 37 dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 40. — La Giunta Diocesana non ha diritto di intervenire nell'esercizio dell'attività propria delle singole Organizzazioni.

Qualora la Giunta Diocesana ritenesse di dover muovere qualche osservazione ad alcuna delle associazioni dipendenti, potrà esporla in forma conciliativa ai centri direttive diocesani; e qualora tale intervento non riuscisse, presenterà esclusivamente alla Giunta Centrale dell'A. C. I. le sue

osservazioni concernenti l'attività delle organizzazioni specializzate. La Giunta Centrale ne riferirà testo ai rispettivi centri direttivi nazionali.

La Giunta centrale sola ha l'autorità di decidere in via arbitrale qualsiasi controversia che insorgesse tra organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana. (Dall'art. 39 dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 41. — Le manifestazioni cattoliche di carattere generale, che interessano e impegnano tutte le organizzazioni di più parrocchie o dell'intera diocesi, sono indette dalla Giunta Diocesana, o almeno con la sua esplicita autorizzazione.

Le manifestazioni che interessano e impegnano una sola Organizzazione, ma si estendono a tutta la diocesi (come feste, congressi, ecc.) devono essere preventivamente comunicate alla Giunta Diocesana. (Dall'art. 40 dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 42. — Gli eventuali rapporti fra le Organizzazioni Cattoliche Diocesane e la Giunta Centrale avvengono sempre per il tramite della Giunta Diocesana delle rispettive Presidenze Generali.

Art. 43. — Alla fine d'ogni anno ciascuna Organizzazione presenta relazione della sua attività alla Giunta Diocesana; e questa ne inserisce un sunto nella relazione da inviarsi alla Giunta Centrale ai sensi dell'art. 24.

Art. 44. — La Giunta Diocesana procurerà di mantenersi in rapporti di cordiale e mutua collaborazione con tutte quelle organizzazioni e istituzioni di carattere religioso, educativo, culturale, che, pur non essendo inquadrate nell'Azione Cattolica Italiana, realizzano però alcuni scopi conformi al suo programma, e ne portano valido ausilio.

Rapporti coi Consigli Parrocchiali. Art. 45. — La Giunta Diocesana è rappresentata nelle parrocchie dai Consigli Parrocchiali; i quali sotto la direzione dei Rev.mi Parroci, ne esercitano la funzione direttiva e coordinatrice.

Perciò la Giunta Diocesana, in conformità all'art. 2 deve promuovere la costituzione dei Consigli in ogni parrocchia, e assisterli nel loro funzionamento.

Art. 46. — La Giunta Diocesana comunica le sue deliberazioni ai Consigli Parrocchiali, perchè essi ne curino la esecuzione da parte delle associazioni parrocchiali in modo ordinato e consono alle esigenze generali dell'Azione Cattolica in parrocchia. (Dall'art. 37 dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 47. — I Consigli Parrocchiali dànno comunicazione alla Giunta Diocesana, e al rispettivo Consiglio di Zona, di cui all'art. 50, delle manifestazioni cattoliche esterne, di carattere generale, da loro indette. La Giunta Diocesana e il Consiglio di Zona procureranno di esservi rappresentati. (Dall'art. 40 dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 48. — La Giunta Diocesana esigerà che i Consigli Parrocchiali le diano ogni semestre, o almeno alla fine d'ogni anno, relazione scritta dell'opera compiuta e delle iniziative in corso; interverrà localmente, mediante visite di suoi delegati, per vigilare, consigliare, incoraggiare la loro attività; promuoverà adunanze dei loro Presidenti, e ogni altro mezzo che

possa giovare all'efficace loro funzionamento. (Dagli articoli 18 e 35 dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 49. — Nei centri a più parrocchie, escluso il capoluogo della diocesi, la Giunta Diocesana potrà acconsentire la costituzione di « Consigli interparrocchiali » e « Direzioni cittadine dell'Azione Cattolica ». Questi hanno con la Giunta Diocesana gli stessi rapporti che i Consigli Parrocchiali.

Per il loro funzionamento la Giunta Diocesana formulerà un apposito Regolamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta centrale. (Dall'art. 36 dello Statuto gen. dell'A. C. I.).

Art. 50. — Le Diocesi che hanno oltre cinquanta parrocchie, e quelle che, pur contandone un numero inferiore, si trovino in particolari difficoltà di comunicazioni interne, possono avere autorità dalla Giunta centrale di raggruppare i loro Consigli Parrocchiali in più zone e di costituire coi Presidenti dei Consigli Parrocchiali delle zone, e con particolari delegati delle organizzazioni cattoliche diocesane, speciali « Consigli di Zona », i quali abbiano l'ufficio di coordinare l'attività generica delle Associazioni cattoliche delle zone stesse.

In questo caso, i Consigli Parrocchiali sono rappresentati in seno all'Assemblea Diocesana dai Presidenti dei Consigli di Zona.

La Giunta Centrale, che sola può concedere l'autorità di cui sopra, determinerà, insieme alla Giunta Diocesana, le norme ed i modi pel funzionamento dei Consigli di Zona. (Dall'art. 26 dello Statuto generale dell'A. C. I.).

Bilanci e finanziamento. Art. 51. — Per gli effetti amministrativi la vita della Giunta Diocesana è suddivisa in esercizi finanziari, che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Non oltre il 31 dicembre di ciascun anno il Presidente d'accordo col Tesoriere, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio, e lo presenta al Consiglio di Presidenza della Giunta per l'esame e l'approvazione.

Similmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Presidente e il Tesoriere sono tenuti a predisporre e a presentare al Consiglio di Presidenza il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, per la sua approvazione.

Art. 52. — Al finanziamento suo e dei suoi Segretariati la Giunta provvede con libere offerte e con altri mezzi concordati colla Autorità Ecclesiastica, inoltre essa può, di mutuo accordo coi centri direttivi delle Organizzazioni Diocesane, e sentito il parere dell'Autorità Ecclesiastica, stabilire un contributo a suo favore in ragione delle tessere distribuite alle singole associazioni.

Varie. Art. 53. — Gli eventuali rapporti dell'Azione Cattolica con le pubbliche Autorità Centrali sono tenuti dalla Giunta Centrale della A. C. I., la quale si varrà di tutte quelle segnalazioni e informazioni, che le Giunte Diocesane ritenessero di doverle comunicare.

Normalmente l'intervento presso le dette Autorità Centrali non avverrà se non dopo che da parte delle Giunte Diocesane interessate siano state esperite le pratiche possibili presso le Autorità locali.

Art. 54. — Ogni Giunta Diocesana, e i relativi Segretariati hanno l'obbligo di fare l'abbonamento, e di conservare nell'archivio, il « Bollettino

Ufficiale dell'Azione Cattolica Italiana », che è il mezzo ordinario con cui la Giunta Centrale e i suoi Istituti e Segretariati comunicano notizie e ordinanze alle dipendenti Giunte e Segretariati Diocesani.

Art. 55. — Ogni Giunta Diocesana deve avere, per sè e pei suoi Segretariati, una sede fissa e unica, aperta in orari determinati, secondo le possibilità e le circostanze locali.

La Giunta Centrale e i suoi Segretariati dirigono tutta la loro corrispondenza alla sede della Giunta Diocesana, e impersonalmente.

Altrettanto devono fare le Giunte Diocesane nei riguardi della Giunta Centrale e dei suoi Segretariati.

Art. 56. — Il presente Statuto-Regolamento, compilato in base alle norme sancite nello Statuto Generale dell'Azione Cattolica, è obbligatorio per tutte le Giunte Diocesane. Le eventuali eccezioni che, per circostanze locali, si credessero di fare a qualche norma, devono essere preventivamente approvate dalla Giunta Centrale.

Ogni Giunta Diocesana ha facoltà di compilare sulla base integrale del presente Statuto-Regolamento, uno speciale Regolamento per disciplinare in modo più particolareggiato la propria attività e quella dei suoi Segretariati. Tale Regolamento dovrà essere sottoposto alla Giunta Centrale per la sua approvazione.

CRONACA ECCLESIASTICA

Il Concordato tra la S. Sede e la Lituania. — Fu firmato in Roma il 27 settembre 1927 e sanzionato dal S. Padre e dal Presidente della Repubblica; lo scambio delle ratifiche avvenne il 10 dicembre, nella stessa data fu pubblicato in fascicolo speciale degli Acta Ap. Sedis, andando subito in vigore (art. 28). Sarà bene confrontare la traduzione letterale che ne diamo, con quella del concordato polacco, in *Mon. Eccl.* XXXVII, 275. Veggansi in specie gli art. 5, 10, 13–15, 23–25.

Art. 1. — La Chiesa Cattolica, senza distinzione di Riti, godrà nella Repubblica di Lituania di tutte le libertà necessarie all'esercizio del Suo potere spirituale e della Sua giurisdizione ecclesiastica, come pure alla libera amministrazione e gestione dei Suoi affari e dei Suoi beni, conformemente alle Leggi divine e al Diritto canonico.

Art. 2. — I Vescovi, il Clero e i fedeli comunicheranno liberamente e direttamente con la Santa Sede. Nell'esercizio delle loro funzioni, i Vescovi comunicheranno liberamente e direttamente col loro Clero e coi loro fedeli e del pari potranno pubblicare le loro istruzioni, le loro ordinanze e le loro lettere pastorali.

Art. 3. — A fine di mantenere le relazioni amichevoli tra la Santa Sede e la Repubblica di Lituania, un Internunzio Apostolico risiederà in Lituania e un Ministro della Repubblica risiederà presso la Santa Sede.

Art. 4. — Le autorità civili presteranno il loro appoggio alla esecuzione delle decisioni e dei decreti ecclesiastici: nel caso della destituzione

di un ecclesiastico, o della sua privazione di un beneficio della Chiesa; nel caso di proibizione di portare l'abito ecclesiastico; nel caso di esazione di tasse destinate a fini ecclesiastici e permesse dalle leggi dello Stato.

Art. 5. — Gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ministero godranno di una protezione giuridica speciale. Del pari che i funzionari dello Stato beneficieranno del diritto di esenzione dal sequestro giudiziario per una parte dei loro proventi. Gli ecclesiastici che abbiano ricevuto gli Ordini, i religiosi che abbiano pronunziato i loro voti, gli alunni di Seminari e i novizi entrati in noviziato, se perseverano nel loro stato ecclesiastico o religioso, saranno esenti dal servizio militare, anche nel caso di guerra o di leva in massa. Gli ecclesiastici saranno pure liberati dalle funzioni civiche incompatibili con la vocazione sacerdotale, secondo il diritto canonico.

Art. 6. — L'immunità delle chiese, degli oratorii e dei cimiteri è garantita, senza però che ne abbia a soffrire la pubblica sicurezza.

Art. 7. — Le armate della Repubblica di Lituania godranno di tutte le esenzioni che sono accordate dalla Santa Sede ad armate, secondo le prescrizioni del Diritto Canonico. I cappellani eserciteranno il loro ministero sotto la giurisdizione dell'Arcivescovo che avrà il diritto di eleggerli.

Art. 8. — Le domeniche e il giorno della festa nazionale dell'indipendenza i sacerdoti officianti reciteranno una preghiera liturgica per la prosperità della Repubblica di Lituania e del suo Presidente.

Art. 9. — Nessuna parte della Repubblica di Lituania dipenderà da un Vescovo che abbia la sua sede fuori delle frontiere dello Stato lituano. La provincia ecclesiastica di cui le diocesi e la prelatura sono fissate dalla Bolla *Lithuanorum gente*, non sarà modificata se non d'accordo preventivo col Governo Lituano, salvo le rettifiche di confini parrocchiali richieste dal bene delle anime. In ogni caso i limiti della Provincia ecclesiastica delle Diocesi e della prelatura saranno conformi alle frontiere dello Stato lituano.

Art. 10. — La creazione e la modificazione dei benefici ecclesiastici, delle Congregazioni e Ordini religiosi, come delle loro Case e fondazioni, dipenderà dall'autorità ecclesiastica competente, la quale, ogni qualvolta tali misure importassero spese pel Tesoro dello Stato, vi procederà d'accordo col Governo. Le Congregazioni e Ordini religiosi potranno di pieno diritto stabilirsi ed esistere in Lituania se costituiscono alla Repubblica una provincia secondo le regole del diritto canonico. Se non adempiono tale condizione e già esistono nel territorio dello Stato, le case esistenti nel momento della ratifica del presente Concordato, saranno riconosciute dallo Stato; ma non potranno aprire nuove case senza speciale autorizzazione della S. Sede.

Art. 11. — La scelta dei Vescovi spetta alla Santa Sede. Sua Santità consente di rivolgersi al Presidente della Repubblica prima di nominare l'Arcivescovo e i Vescovi diocesani, i Coadiutori *cum iure successionis* e per assicurarsi che il Presidente non abbia a sollevare ragioni di carattere politico contro la progettata nomina.

Art. 12. — Gli Ordinari suddetti, prima di assumere le loro funzioni, presteranno in mano del Presidente della Repubblica giuramento di fedeltà secondo la formola che segue:

« Dinanzi a Dio e sui Santi Evangeli io giuro e prometto, da Vescovo, « fedeltà alla Repubblica di Lituania. Giuro e prometto di rispettare con « piena lealtà e di fare rispettare dal mio Clero il Governo stabilito dalla « Costituzione. Giuro e prometto inoltre, che non parteciperò ad alcun ac- « cordo, nè assisterò ad alcun Consiglio che possa intaccare lo Stato lituano « o l'ordine pubblico. Non permetterò al mio Clero di partecipare a tali « azioni. Sollecito del bene e dell'interesse dello Stato, cercherò di allonta- « narne qualunque pericolo di cui lo sapessi minacciato ».

Art. 13. — 1° In tutte le scuole pubbliche, o sovvenzionate dallo Stato, è obbligatorio l'insegnamento religioso. L'autorità religiosa competente ne stabilirà il programma e sceglierà i libri di testo. La nomina degli insegnanti e la sorveglianza dell'insegnamento religioso, in quanto concerne il suo contenuto e il morale degli insegnanti, si effettuerà secondo il diritto canonico.

Qualora un Ordinario ritirasse a un insegnante l'autorizzazione datagli, quest'ultimo sarà senz'altro privo del diritto di insegnare la Religione. Gli stessi principî, quanto alla scelta e revoca degli insegnanti, saranno applicati ai professori, agli aggregati e aggiunti universitari delle Facoltà di Filosofia e di Teologia che lo Stato manterrà a sue spese.

2° In tutte le diocesi la Chiesa Cattolica, in conformità al Diritto canonico, possederà dei Seminari ecclesiastici sovvenzionati dallo Stato e li dirigerà e nominerà per essi gli insegnanti.

Gli attestati di studio rilasciati dai Seminari maggiori basteranno per insegnare la Religione in tutte le scuole pubbliche, o sovvenzionate dallo Stato.

3° In tutte le scuole pubbliche o sovvenzionate dallo Stato, questo vigilerà, d'accordo con gli Ordinari, acciocchè gli alunni possano convenientemente compiere i loro doveri religiosi.

4° In quanto concerne l'educazione della gioventù cattolica, lo Stato riconosce agli Ordinari i diritti previsti dal can. 1381 e darà seguito alle giuste rimostranze degli Ordinari medesimi.

5° Tutte le scuole che si trovino sotto la dipendenza dell'Ordinario e si conformino ai programmi del Ministero dell'istruzione pubblica sono assimilate, in quanto riguarda il valore dei diplomi, alle scuole dello Stato.

Art. 14. — Il Clero, in Lituania, è autorizzato a tenere i registri di nascita e di battesimo, di matrimonio e di decesso, che, conformemente alla Costituzione del Paese, fanno fede anche nel foro civile. La Chiesa fornisce allo Stato le copie dei registri dell'anno in corso, come pure i registri di leva che vi corrispondono. Qualora il lavoro di redazione degli atti non sia pagato dagli stessi interessati, lo retribuirà lo Stato.

Art. 15. — I matrimoni celebrati in conformità alle prescrizioni del Codice di diritto canonico ottengono senz'altro gli effetti civili.

Art. 16. — Gli ecclesiastici, i loro beni e i beni delle persone giuridiche ecclesiastiche e religiose, sono imponibili del pari che le persone e i beni dei cittadini della Repubblica e delle persone giuridiche laiche; eccettuati tuttavia gli edifici consacrati al culto divino, i Seminari ecclesiastici, le case di formazione di religiosi e religiose, le case di abitazione dei religiosi e religiose che hanno fatto voto di povertà, i beni e i titoli le cui rendite

sono destinate a bisogni di culto religioso, e non contribuiscono al reddito personale dei beneficiari. Le abitazioni dei Vescovi e del Clero parrocchiale e i loro locali di ufficio sono trattati dal fisco alla stregua delle abitazioni dei funzionari e dei locali di Istituzioni dello Stato.

Art. 17. — Tutte le persone giuridiche ecclesiastiche e religiose hanno, secondo le regole del diritto comune, il diritto di acquistare, cedere, possedere e di amministrare – conformemente al Diritto canonico – i loro beni mobili o immobili e anche il diritto di stare in giudizio dinanzi a qualsiasi istanza o autorità dello Stato per la difesa dei loro diritti civili.

Art. 18. — La Repubblica garantisce il diritto delle autorità competenti di attribuire le funzioni, le cariche e i benefici ecclesiastici secondo le prescrizioni del Diritto canonico. Alla attribuzione dei benefici parrocchiali si applicheranno le regole seguenti:

Nei territori della Repubblica di Lituania non possono ottenere benefici parrocchiali, a meno di aver ricevuto il consenso del Governo lituano:

1° Gli stranieri non naturalizzati; 2° Le persone la cui attività è stata contraria alla sicurezza dello Stato.

Prima di procedere alla nomina a tali benefici, l'autorità ecclesiastica si informerà presso il competente Ministro della Repubblica per assicurarsi che non si opponga alcuna delle ragioni previste qui sopra ai punti 1 e 2. Qualora, entro un termine di 30 giorni, il Ministro suddetto non presentasse di tali obbiezioni contro la persona di cui si progetta la nomina, l'autorità ecclesiastica procederà alla nomina.

Art. 19. — Il diritto di patronato, tanto dello Stato che di privati, resta in vigore fino a nuovo accordo. La presentazione di un degno ecclesiastico al posto vacante sarà effettuata dal patrono nel termine di trenta giorni su una lista di tre nomi proposta dall'Ordinario. Se entro i trenta giorni la presentazione non sia stata fatta, la provvista del beneficio diverrà libera. Qualora si tratti di un beneficio parrocchiale, l'Ordinario, prima di procedere alla nomina, consulterà il Ministro competente conformemente all'art. 18.

Art. 20. — Se ecclesiastici o religiosi vengano accusati ai Tribunali laici per delitti previsti dalle leggi penali della Repubblica, questi Tribunali informeranno immediatamente l'Ordinario competente su ciascun affare di tal genere, e gli trasmetteranno, secondo i casi, l'atto di accusa e l'ordinanza gudiziaria con le sue motivazioni. L'Ordinario o il suo delegato avranno il diritto, dopo conclusa la proceduta giudiziaria, di prendere visione dell'incarto relativo. In caso di arresto o di incarceramento delle persone suddette, le autorità civili procederanno col riguardo dovuto al loro stato e al loro grado gerarchico.

Gli ecclesiastici e religiosi saranno detenuti e subiranno la pena di reclusione in locali separati dai locali destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non li abbia privati della loro dignità ecclesiastica. Quando siano stati condannati in giudizio a detenzione, subiranno questa pena in un convento o in altra casa religiosa in locali a ciò destinati.

Art. 21. — Gli Ordinari vigileranno acciocchè tutti i fedeli abbiano l'assistenza religiosa nella loro lingua materna secondo le regole della Chiesa.

Art. 22. — 1) La Repubblica di Lituania riconosce il diritto di pro-

prietà delle persone giuridiche ecclesastiche e religiose su tutti i beni mobili e immobili, capitali e rendite e altri diritti che queste persone giuridiche posseggono attualmente nei territori dello Stato.

2) La Repubblica di Lituania consente a che i diritti di proprietà suddetti, nel caso in cui non fossero ancora inscritti nei registri ipotecari o altri istrumenti giuridici equipollenti al nome delle persone giuridiche che li posseggono (Vescovati, Capitoli, Congregazioni, Ordini religiosi, Seminari, Benefici parrochiali, altri benefici, ecc.) vi siano inscritti su dichiarazione dell'Ordinario competente certificata dalla autorità civile competente.

3) La questione dei beni di cui la Chiesa è stata privata dalla Russia, e che si trovano attualmente in possesso dello Stato lituano sarà regolata da ulteriore accordo.

4) I beni immobili che la Repubblica di Lituania rivendicasse da altri Stati e fossero già appartenuti alla Chiesa, le saranno restituiti.

Art. 23. — Le somme pagate dalla Repubblica conformemente ai ruoli fissati dalla legge attuale, sotto i nomi delle diocesi di Samogizia e Segnia e dell'Amministrazione Apostolica di Vilna, rispettivamente all'arcidiocesi di Kaunas, e alle diocesi di Vilkaviskis e di Kaisedorys, saranno ugualmente pagate in ugual misura alle nuove diocesi di Telsiai e Panevezys. Lo Stato tuttavia si impegna a aumentare questi assegni nella misura che adotterà per gli altri rami dell'Amministrazione. Un ulteriore accordo tra le Alte Parti contraenti regolerà quanto concerne la manutenzione degli edifici ecclesiastici e le nuove costruzioni richieste dal bene delle anime.

Art. 24. — L'Arcivescovo, i Vescovi, il Clero e il corpo insegnante nei Seminari maggiori hanno diritto alla giubilazione. La loro partecipazione alla Cassa pensioni sarà ulteriormente regolata d'accordo con gli Ordinari.

Art. 25. — Lo Stato accorderà piena libertà di organamento e funzionamento alle Associazioni che mirino a scopi principalmente religiosi, facciano parte dell'*Azione Cattolica*, e, come tali, dipendano dall'Autorità dell'Ordinario.

Art. 26. — Tutte le leggi, ordinanze e decreti che fossero in contraddizione con le stipulazioni dei precedenti articoli, saranno annullate col fatto stesso dell'entrata in vigore del presente Concordato.

Art. 27. — I beni ecclesiastici situati in Lituania, ma spettanti a persone giuridiche ecclesiastiche e religiose residenti fuori delle frontiere dello Stato lituano e viceversa, saranno oggetto di una convenzione speciale.

Art. 28 — Il presente Concordato entrerà in vigore il giorno stesso dello scambio degli atti di ratifica.

Roma, il ventisette settembre millenovecentoventisette.

PIETRO Card. GASPARRI
L. ✠ S.

AUGUSTINAS VOLDEMARAS.
L. S.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: ✝ JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 17.